

# COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di COSENZA - SENTENZA n. 505, DEPOSITATA il 24.1.2022

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso/reclamo notificato il 26 settembre 2019 all'Agenzia delle Entrate Riscossione, all'Agenzia delle Entrate di Cosenza e alla Regione Calabria e depositato il 8 gennaio 2020 presso questa Commissione Tributaria Provinciale, il sig. C. P., rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Salvatore Falco, C.F. FLCLSL88C30H490V, ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio, sito in Cosenza alla Piazza Peppino Impastato n. 3, impugnava, attraverso i relativi estratti, rilasciatigli il 8 luglio 2019, i ruoli di cui alle cartelle

### *Omissis*

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Cosenza eccependo preliminarmente il proprio, parziale, difetto di legittimazione passiva; proseguiva la resistente rimettendo alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate Riscossione la prova della rituale notifica delle cartelle intimare, contestando i restanti motivi di ricorso e concludendo per l'inammissibilità/rigetto dello stesso, con vittoria di spese.

Si costituiva la Regione Calabria, CF 02205340793, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, rappresentata e difesa dal Dirigente dott. Donatello Garcea, eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la notifica delle cartelle; proseguiva la resistente sostenendo l'inammissibilità del ricorso, attesa la rituale notifica degli avvisi di accertamento posti a base delle cartelle relative alle pretese di sua spettanza e, comunque, l'insussistenza della prescrizione delle stesse e concludeva per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.

Replicava il ricorrente con memorie.

L'Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituiva.

All'esito dell'udienza del 21 gennaio 2022 la causa veniva decisa.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene preliminarmente questo Collegio che non possa trovare applicazione nel presente giudizio la norma di cui all'art. 4 bis del Dpr 602/73 - introdotta, in sede di conversione del Dl 146/2021, dall'art 3 bis della legge 215 del 2021, in vigore dal 21 dicembre 2021- secondo la quale :” L'estratto di ruolo non e' impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione"; ciò in applicazione della regola tempus regit processum – principio derivante dalla norma della Costituzione relativa al giusto processo, art.111 della Cost. e, in particolare, dalla regola di questa che impone la parità delle armi delle parti e che sembra aver trovato, seppure incidentalmente, espresso riconoscimento da parte della stessa Corte Costituzionale ( sent 13/2018)- in ossequio alla quale, le modifiche normative di leggi processuali trovano applicazione solo per le azioni giurisdizionali proposte successivamente alla loro introduzione e non possono applicarsi ai processi in corso; orbene, non sembra esserci dubbio che la novella in questione sia intervenuta sull'art. 19 del Dlgs. 546/1992,

per come interpretato dal diritto vivente ( Cass Su 19704/ 2015), per cui deve ritenersi che la stessa abbia natura processuale, con conseguente applicazione della citata regola ( sul punto, anche Cass. 2276/2017 : “il principio processuale del tempus regit actum va correttamente inteso nel senso che gli atti perfezionatisi prima dell’entrata in vigore di una novella in materia processuale, ancorché applicabile al processo in corso, in difetto di una disciplina transitoria o di esplicite disposizioni di segno contrario, restino regolati, anche negli effetti, dalla norma sotto il cui imperio sono stati posti in essere) ; ne consegue che , dovendosi, nel caso in esame, far riferimento alla disciplina processuale vigente al momento dell’introduzione della domanda, il ricorso avverso l’estratto di ruolo, sotto l’aspetto in esame, deve ritenersi ammissibile.

Ciò posto il ricorso deve ritenersi fondato per i motivi di cui appresso; a fronte della specifica contestazione sul punto da parte del ricorrente, le resistenze non hanno provato la notifica delle cartelle riguardanti i ruoli impugnati: l’Agenzia delle Entrate Riscossione non si è neanche costituita. Mancando la prova della notifica delle cartelle in questione e contenendo le stesse iscrizioni a ruolo riguardanti pretese relative ad oltre 10 anni prima dell’impugnazione degli estratti di ruolo, deve ritenersi fondato il motivo di ricorso attinente alla prescrizione di tali pretese.

*Omissis*

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso e , per l’effetto, annulla gli atti impugnati. Così deciso in Cosenza il 21 gennaio 2022. Il Presidente rel/est Angelo Antonio Genise .

DEPOSITATO il 24 gennaio 2021